STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Art.1 E' costituita l' Associazione di Promozione Sociale denominata "Corale Polifonica Città di Viareggio APS", Cod. Fisc. 91013610463 .

Art.2 L'Associazione ha sede legale in Viareggio, via Rosmini, 4 c/o C.Bresci ed ha durata a tempo indeterminato.

Art.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.4 L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale, la ricerca, la sperimentazione, produzione e diffusione di musiche con riferimento al patrimonio

culturale lucchese, toscano, italiano ed internazionale e ad opere originali di autori contemporanei. L'Associazione promuove la conoscenza e favorisce lo studio della musica ed in particolare del canto corale..

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale n. 107/2021.

L' Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, a norma dell' art.7 del Codice del Terzo settore, nonchè dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

SOCI

Art.5 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati si distinguono in soci collaboratori, soci attivi e soci onorari.

Sono da considerarsi soci collaboratori tutti quegli iscritti che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro ovvero quegli iscritti che abbiano fatto richiesta di inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti ma per i quali non sia ancora trascorso il periodo di prova . Sono soci attivi tutti coloro che, superato il periodo di prova

prescritto, sono stati giudicati idonei ad essere ammessi a svolgere l'attività specifica primaria (corista e/o musicista), inerente alla realizzazione dello scopo sociale. Sono soci onorari tutti coloro che, per la loro autorità o per particolari benemerenze verso l'Associazione, su invito del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci, accettino di far parte dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

Art.6 Per l'ammissione all'Associazione è necessario che gli aspiranti soci rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione specificando :

- nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- dettagli sulle proprie conoscenze musicali, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali
- il proprio impegno ad osservare il presente Statuto, il regolamento nonché le delibere degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo,sentito il parere del Direttore Artistico e previo ratifica dell'Assemblea dei soci, deliberare circa l'ammissione dei soci attivi entro 60 giorni dal termine del periodo di prova. Che è di 3 mesi.

E' facoltà del Consiglio Direttivo prolungare o diminuire tale periodo di prova.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, all'Assemblea dei soci che nella sua prima convocazione si pronuncerà in proposito (vedi Art.26).

Art.7 Gli associati hanno diritto, a partire dal momento dell'ammissione di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione nonché di intervenire con diritto di

voto alle Assemblee. Hanno inoltre diritto di prendere visione dei libri associativi facendone richiesta al consiglio direttivo.

Art.8 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale suddivisa in ratei mensili stabiliti dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Art.9 La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni ed espulsione.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica della Assemblea dei soci, per i seguenti casi :

- quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali
- quando il socio si sia reso moroso del pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi senza ragionevole giustificazione scritta, convalidata dal Consiglio Direttivo
- quando in qualunque modo abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione
- quando, se socio attivo, abbia omesso di partecipare alle prove di teoria e di pratica per 6 mesi consecutivi senza il preventivo assenso del Direttore Artistico
- quando, se socio collaboratore, non partecipi all'attività del coro per oltre 6 mesi consecutivi senza l'autorizzazione del Presidente

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati e ne verrà data comunicazione all'interessato che potrà essere fatta anche tramite email.

Gli associati espulsi potranno presentare ricorso contro il provvedimento secondo quanto previsto all'Art.26 del presente Statuto.

Gli associati espulsi per morosità potranno fare domanda al Consiglio Direttivo, che stabilirà la quota a loro carico per la riammissione.

L'Associato può sempre recedere dalla associazione comunicandolo per scritto al Consiglio Direttivo.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.10 Gli organi dell'Associazione sono :

a. l'Assemblea degli associati
b. il Consiglio Direttivo
c. l' Organo di controllo della correttezza contabile

ASSEMBLEA

Art.11 L'Assemblea degli associati è sovrana e composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La convocazione deve essere scritta, deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima sia in seconda convocazione ; tale avviso deve essere affisso nei locali normalmente utilizzati dall'Associazione, almeno 10 giorni prima della riunione. . In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo di urgenza.

L'Assemblea è presieduta da un associato nominato dalla Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la validità, il

controllo delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.12 L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni :

a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio
c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
d. nomina e revoca gli addetti al controllo della correttezza contabile
e. ratifica circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei soci
f. delibera sulle modifiche dello Statuto
g. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari
h. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto
i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio
l. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno dei soci
m. revoca il Direttore Artistico con il voto favorevole della metà più uno dei soci
n.. nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, alla loro scadenza, per il rinnovo degli organi sociali.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati oppure venga ritenuto necessario da almeno la metà del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei

verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali utilizzati dall'Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art.13 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o per delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In particolare per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Anche per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art.14 Ogni associato iscritto nel libro degli Associati da almeno tre mesi ha diritto di voto. E' ammessa delega scritta ad altro associato, anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso,per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. E' consentita ad ogni Socio di rappresentare in Assemblea massimo tre Associati . Si applicano i co.4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili .Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Le votazioni per il rinnovo degli organi sociali saranno a scrutinio segreto su apposite schede preventivamente siglate dal Presidente dell'Assemblea e da due scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea

fra gli associati, più il Direttore Artistico, e dura in carica 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili ma decadono dal mandato qualora siano assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive. Nella sua riunione di insediamento il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Queste cariche hanno durata per tutto il mandato. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario la parola torna all'Assemblea che deciderà come procedere. Tutti i membri del Consiglio Direttivo dichiarano di accettare l'incarico ricevuto dall'Assemblea. In caso di mancata accettazione, dimissioni o decesso di un componente il Consiglio Direttivo l'Assemblea potrà decidere di cooptare il primo dei non eletti delle ultime elezioni,o procedere a nuova elezione di un Consigliere, richiedendo anche a questo accettazione formale dell'incarico.In caso di dimissioni concomitanti di più di un componente , la parola torna all'Assemblea per una nuova votazione.

Art.16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga necessario e comunque almeno 2 volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa, Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice ; in caso di parità Prevale il voto di chi presiede. All'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore, i componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro stesso indicando, oltre alle informazioni previste nel co 6,art.26 del codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova

che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
e. determina il valore delle quote annue associative da sottoporre a ratifica dell'Assemblea
f. delibera sulla ammissione, sospensione o espulsione di soci previo successiva ratifica dell'Assemblea
g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale
h. nomina/conferma il Direttore Artistico e ne propone all'Assemblea la revoca.
j. propone all'Assemblea la eventuale nomina di un Presidente onorario
k. propone all'Assemblea la nomina dei membri dell'Organo di controllo della correttezza contabile
.
l. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati

PRESIDENTE

Art.17 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza e la firma sociale. Egli convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione secondo gli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche

amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria.ha la responsabilità fiscale nei confronti di Enti e Istituti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione.

Art.18 Il VicePresidente, in assenza o impedimento del Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, convoca l'Assemblea in assenza del Presidente. La dichiarazione da parte del VicePresidente costituisce prova della assenza o impedimento del Presidente.

Il Segretario è responsabile della custodia dei libri sociali e dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e degli organi previsti dallo Statuto.

ORGANO di CONTROLLO CORRETTEZZA CONTABILE

Art.19 L'organo di controllo della correttezza contabile, proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea, è incaricato della stesura dei bilanci e del corretto mantenimento della documentazione contabile da parte del Segretario, che provvede alle operazioni di cassa.

l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo procede all'elezione dell'Organo di controllo della correttezza contabile , costituito da 2 membri.anche esterni alla Associazione a tale scopo eletti. Essi avranno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sul loro operato in relazione al bilancio, potranno accertare la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere anche individualmente ad ispezioni e controlli su quanto di loro pertinenza.

DIRETTORE ARTISTICO

Art.20 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo ed il suo incarico ha durata illimitata, salvo revoca dello stesso, come previsto all'Art.12 del presente Statuto. Il Direttore Artistico ha titolarità delle scelte artistiche, assecondando, ove possibile, anche le indicazioni dei soci attivi. I suoi programmi sono sottoposti e discussi nel Consiglio Direttivo, di cui egli fa sempre parte, per verificarne la congruità con gli indirizzi statutari e la realizzabilità economica. Il Direttore Artistico esprime al Consiglio Direttivo il suo parere scritto sulla richiesta di ammissione a socio attivo al termine del periodo di prova, indicandone anche la sezione di destinazione. Il Direttore Artistico definisce l'organico del coro per le singole esecuzioni. E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori musicali, anche esterni all'Associazione, quali solisti e/o musicisti, che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei soci attivi. Qualora si tratti di collaboratori esterni egli risponde del loro corretto comportamento per il buon nome dell'Associazione stessa.

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Art.21 Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile esclusivamente per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da :

a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali dei soci o di terzi
b. lasciti testamentari, donazioni e legati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del codice del Terzo settore.
c. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello

Stato, delle Regioni, di Enti Locali. di Enti o Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari

d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi
e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse ex art. 6 Cts
f. altre entrate compatibili con le finalità sociali

Art.22 Le somme versate come quote annuali di adesione o come quote straordinarie non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso. Tutti i beni appartenenti all'Associazione rimangono nella loro globalità indivisibili, ivi compresi gli oggetti, gli strumenti o il vestiario dati in dotazione ai singoli associati per lo svolgimento dell'attività. Gli associati che per qualsiasi motivo non dovessero fare più parte dell'Associazione sono tenuti a restituire al Segretario tutto quanto ricevuto in dotazione. Nessun indennizzo o compenso o altro spetta all'associato che per qualsiasi motivo non faccia più parte dell'Associazione

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art.23 L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno in corso ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che saranno sottoposti a votazione separata a maggioranza semplice.

L'eventuale attivo verrà imputato al fondo sociale dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso i locali normalmente

utilizzati dall'Associazione per i 15 giorni che precedono l'Assemblea di approvazione relativa, a disposizione di tutti coloro che avessero volontà di consultarli.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all' art.4. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Art.24 L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione, previo delibera del Consiglio Direttivo, può stipulare polizza di assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Art.25 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione e la stessa Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionalidell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivodell' Ufficio Regionaledel Registro unico nazionale

del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

CONTROVERSIE

Art.26 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza dell'Assemblea dei soci che potrà procedere direttamente ovvero, se lo riterrà opportuno, procedere alla nomina di un Collegio di 3 Probiviri ai quali delegare, in tutti i casi non vietati dalla Legge, la risoluzione della controversia ;
essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.
Il lodo sia dell'Assemblea che dei suoi Probiviri è inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente i precedenti

Art.28 Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117(cod.3°Settore) e in quanto compatibile , dal Codice Civile.

Redatto in Viareggio il 27 luglio 2022

.

Il Segretario Carlo Bresci

Il Presidente Lara Tomei